SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 1997)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (MARCORA)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1975

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati

Onorevoli Senatori. — Le norme vigenti in merito al vermouth ed agli altri vini aromatizzati stabiliscono che essi possano essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità di 2 litri, 1 litro, mezzo litro e non superiori a 1 decilitro.

Questi recipienti devono essere muniti, per circolare sul territorio nazionale, di un contrassegno di Stato fornito dal Ministero delle finanze, contrassegno che viene ceduto al prezzo di lire 60 (due litri), lire 30 (un litro), lire 15 (mezzo litro), lire 10 (non superiore a litri 0,1).

Questa standardizzazione si è dimostrata molto benefica perchè, mentre ha dato solide garanzie al consumatore circa il contenuto del prodotto che gli è venduto, evitando ogni concorrenza basata sull'attilizzazione di bottiglie che diano l'illusione di avere un contenuto assai superiore a quello reale, ha, nel medesimo tempo, favorito i produttori e l'economicità della produzione, consentendo una più razionale organizzazione del lavoro

per magazzino e riducendo i contenitori (la gran parte del prodotto viene oggi venduto in bottiglie da un litro).

Allargandosi il mercato nazionale a quello della Comunità a Nove, occorre, per ragioni di concorrenza, utilizzare anche la bottiglia da litri 0,750 che è molto usata nell'Europa dei Nove e meglio della bottiglia da litro corrispondente agli usi medi di questo nuovo grande mercato di 250 milioni di abitanti.

Un accordo per l'adozione di tale bottiglia è stato già raggiunto sia sul piano professionale che a livello degli esperti governativi; e in sede comunitaria poi è, attualmente, all'esame degli esperti del Consiglio dei ministri una proposta di direttiva in materia di liquidi in pre-imballaggi e di bottiglie recipiente - misura, che prevede, tra l'altro, anche l'introduzione nel mercato della bottiglia della capacità volumetrica di 0,75.

Sull'adozione di tale bottiglia gli esperii si sono trovati concordi; la suddetta proposta di direttiva tuttavia non è stata ancora approvata in quanto si sono palesate diver-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genze e diversità di punti di vista su altri aspetti della proposta disciplina comunitaria.

Per permettere ai nostri operatori di procedere tempestivamente ad una razionalizzazione della propria produzione, è necessario che possano adottare subito la bottiglia da litri 0,750 anche per il mercato interno, 'n attesa che le direttive comunitarie vengano emanate e che i Governi si conformino al loro contenuto.

Al fine suddetto il disegno di legge che si raccomanda all'approvazione del Parlamento comprende quattro articoli:

Nel primo viene introdotta la bottiglia da litri 0,750 accanto alle altre attualmente consentite dalla legge italiana per i vini aromatizzati.

Con il secondo articolo viene stabilito per il contrassegno di Stato, di cui dovrà essere munita questa bottiglia, un prezzo convenientemente proporzionato a quelli dei contrassegni già esistenti per le altre capacità ammesse.

Con l'articolo 3 si provvede alla necessaria integrazione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, che elenca le bottiglie che possono essere usate per il confezionamento del vino nel territorio nazionale e ne stabilisce alcune caratteristiche.

Per la bottiglia da 0,750, per ora riservata soltanto ai vini aromatizzati, vengono riprese le caratteristiche stabilite dalla legge per la bottiglia da litri 0,720.

Con l'articolo 4, infine, viene stabilita l'entrata in vigore della legge al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Trattandosi di un provvedimento di carattere permissivo, questa immediata entrata in vigore non darà luogo ad inconvenienti, tanto più che l'impiego della nuova bottiglia sarà subordinato alla disponibilità del relativo contrassegno di Stato, per cui il Ministero delle finanze deve provvedere a stabilirne le caratteristiche, ottenerne la stampa presso il Poligrafico dello Stato e organizzare la distribuzione periferica, come le norme vigenti già prevedono. Peraltro l'immediata operatività del provvedimento consentirà il più sollecito espletamento delle procedure anzidette.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956 n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità:

- 1) di due litri;
- 2) di un litro;
- 3) di tre quarti di litro;
- 4) di mezzo litro;
- 5) non superiore a un decilitro.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:

« I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a un decilitro					di litro			lire	10	
da	litri	0,500						»	15	
>>	»	0,750	٠.					»	25	
»	»	1,000						»	30	
»	»	2,000						»	60 »	

Art. 3.

Dopo la lettera *E*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea:

« EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.